

Il Nuovo Regolamento Europeo sulle sostanze chimiche: il REACH

Premessa

Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento Europeo n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 concernente la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze chimiche (**REACH**).

Lo stesso Regolamento (che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE) istituisce un'**Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche**.

Obiettivi del REACH sono:

1. assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente (al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile), nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione
2. promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano
3. sostenere quanto concordato nel piano d'attuazione adottato il 4 settembre 2002 dal Vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (che prevede che entro il 2020 l'Unione europea miri a far sì che le sostanze chimiche siano prodotte e utilizzate in modo da ridurre al minimo gli effetti nocivi significativi sulla salute umana e sull'ambiente)
4. contribuire alla realizzazione dell'approccio strategico alla gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM), adottato a Dubai il 6 febbraio 2006
5. sanare alcune divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno in questo settore
6. incoraggiare e, in taluni casi, garantire la sostituzione a termine delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee
7. stabilire specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, basandosi sul principio che l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente

I **soggetti coinvolti** sono, quindi, tutti i produttori, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche (siano esse sostanze, preparati e/o articoli), indicando con:

- **Sostanza:** un elemento chimico ed i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione (vengono compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione)
- **Preparato:** una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze
- **Articolo:** un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica
- **Produttore:** ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla una sostanza/articolo all'interno della Comunità

- **Utilizzatore a valle:** ogni persona fisica o giuridica, diversa da fabbricante od importatore, che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali (distributori e consumatori non sono considerati utilizzatori a valle)

Le sostanze chimiche interessate sono oltre 30.000, prodotte in UE o importate (da extra UE) in quantità pari o superiori a 1 tonn/anno. Sono, invece, escluse dal campo di applicazione del Regolamento alcune categorie di sostanze (ad esempio sostanze radioattive, sostanze intermedie non isolate, rifiuti e polimeri).

Principali adempimenti

I principali adempimenti previsti dal REACH sono la:

- **Registrazione** di ogni sostanza prodotta o importata in quantità pari o superiori a 1 tonn/anno, corredata dalla presentazione di un **fascicolo tecnico** (attentamente definito) contenente informazioni relative alle proprietà intrinseche, agli usi e alle precauzioni d'uso delle sostanze chimiche, e di una **relazione sulla sicurezza chimica**.
Quando la registrazione risultasse essere completa l'agenzia attribuisce alla sostanza in questione un numero di registrazione e una data di registrazione (corrispondente alla data di presentazione) e comunica immediatamente il numero e la data di registrazione al dichiarante.
- **Trasmissione** delle informazioni "chiave" sulle sostanze (come tali e all'interno di preparati e articoli) lungo tutta la catena di approvvigionamento; in particolare, ogni attore della catena d'approvvigionamento con l'obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza chimica di ogni una sostanza si deve accertare che le informazioni contenute nella scheda di sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione.
- **Autorizzazione** alla produzione, immissione sul mercato ed uso di sostanze chimiche estremamente problematiche per la salute umana o per l'ambiente.

Scadenze definite

1 giugno 2007:

entrata in vigore del REACH (nello specifico i primi adempimenti a carico della aziende riguardano l'adeguamento al nuovo formato delle schede di sicurezza che può per altro essere effettuato al momento della prossima revisione delle stesse)

1 giugno 2008:

l'Agenzia europea per le sostanze chimiche diviene operativa

dal 1 giugno 2008 al 1 dicembre 2008:

pre-registrazione delle sostanze già presenti sul mercato

30 novembre 2010:

scadenza per la registrazione sia delle sostanze in quantitativi pari o superiori alle 1000 tonnellate, sia di sostanze cancerogene, mutagene e sostanze tossiche per la riproduzione (categoria CMR 1 e 2) superiori ad una tonnellata annua e sostanze classificate come molto tossiche per gli organismi acquatici (R50/53) superiori alle 100 tonnellate.

31 maggio 2013:

scadenza per la registrazione di sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori alle 100 tonnellate

31 maggio 2018:

scadenza per la registrazione di sostanze in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata

N.B.: Le nuove sostanze dovranno essere registrate **prima** dell'immissione sul mercato. La loro registrazione avrà inizio a partire dal 1 giugno 2008.